



Sent. 156/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Marzia DE FALCO	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74711** R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

- **AMATETTI Pierluigi**, (C.F. MTTPLG55S19A509G), nato ad Avellino il 19.11.1955 e ivi residente, in via Enrico Fioretti n. 3;
- **BIANCARDI Giovanni**, (C.F. BNCGNN63D16A509C), nato ad Avellino il 16.4.1963, residente in Sperone (AV), alla via Carlo Marx n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Aufiero ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Avellino, via Brigata Avellino n. 122 (pec gaetano.aufiero@avvocatiavellinopec.it);
- **COLUCCINI Gerardo Anna Antonio**, (C.F. CLCGRD62H18A509W), nato ad Avellino il 18.6.1962 e residente in Salza Irpina (AV), alla via F. Manfra n. 16,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Coluccini con Studio in Salza Irpina, via Manfra n. 30, presso cui ha eletto domicilio (pec: avv.annacoluccini@messaggipec.it);

- **DONATIELLO Mario Rosario**, (C.F. DNTMRS51S03I281W), nato a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 3.11.1951 e residente a Teora (AV), in Contrada Vallone delle Tegole, 2 – int. 1;

- **IANNACCONE Emilio**, (C.F. NNCMLE55S04C971X), nato a Contrada (AV) il 4.11.1955 e residente in Avellino, via Cristoforo Colombo n. 58/B;

- **IULIANO Antonio Pasquale**, (C.F. LNINNP61L03A509P), nato ad Avellino il 3.7.1961 e ivi residente, in via Antonio Annarumma n. 42;

- **MACI Carlo**, (C.F. MCACRL58A07A509L), nato ad Avellino il 7/1/1958, residente in Salza Irpina (AV), via Vegliante n. 93;

- **MARIANO Emerico**, (C.F. MRNMRC64D09A509C), nato ad Avellino il 9.4.1964, residente a Capriglia Irpina (AV), via Taverna Orneta n. 3;

- **MELCHIONNE Annamaria**, (C.F. MLCNMR57M41A509C), nata ad Avellino l'1/8/1957 e ivi residente, al Corso Europa n. 140, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Imbimbo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avellino, via S. T. Iannaccone n. 3 (pec: sergio.imbimbo@avvocatiavellinopec.it);

- **MELILLO Mariarosaria**, (C.F. MLLMRS62S55A509W), nata ad Avellino il 15.11.1962 e ivi residente in via Padre Alessandro Di Meo n. 2, rappresentata e difesa, giusta

procura in atti, dall'avv. Donato Pennetta ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avellino, via F.lli Del Gaudio n. 13 (pec: donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it);

- **MORICOLA Adele**, (C.F. MRCDLA52L62I129E), nata a san Potito Ultra (AV) il 22.7.1952, residente in Avellino, Corso Europa n. 185;

- **MUSTO Lucio**, (C.F. MSTLCU64T13Z614V), nato a Caracas (Venezuela), il 13.12.1964, residente in Montemiletto (AV), in Parco delle More n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Donato Pennetta ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avellino, via F.lli Del Gaudio n. 13 (pec: donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it);

- **ORLANDO Rocco**, (C.F. RLNRCC52C27B776M), nato a Carife (AV) il 27.3.1952, ivi residente, in via Antonio Gramsci n. 21;

- **PAOLUCCI Antonio**, (C.F. PLCNTN66B19F491V), nato a Montefalcione (AV) il 19.2.1966, ivi residente, in via Stazione n. 1;

- **PELLEGRINO Silvestro**, (C.F. PLLSVS55D02C971U), nato a Contrada (AV) il 2.4.1955, residente ad Avellino, alla Contrada Archi n. 5/A e **PICONE Antonio**, (C.F. PCNNTN60R13A509A), nato ad Avellino il 13.10.1960, ivi residente, in via Emilio G. Turco n. 35, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Aufiero ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Avellino, in via Brigata Avellino n. 122 (pec: gaetano.aufiero@avvocatiavellinopec.it);

- **PENZA Ivonne**, (C.F. PNZVNN52H67A489E), nata ad Atripalda (AV) il 27.6.1952, e residente ad Avellino, in via Alfonso Rubilli n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Imbimbo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avellino, via S. T. Iannaccone n. 3 (pec: sergio.imbimbo@avvocatiavellinopec.it);

- **SACCARDO Antonio**, (C.F. SCCNTN52P20L004X), nato a Summonte (AV) il 20.9.1952, residente in Avellino, in via Asmara n. 1 e **TOMASETTA Antonietta**, (C.F. TMSNNT57M70A509O), nata ad Avellino il 30.8.1957, ivi residente, in via Asmara n. 1, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Loredana De Risi e Carmine Matarazzo ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Avellino, via Salvatore Moccia n. 10 (pec: loredana.derisi@pec.it; carmine.matarazzo@avvocatiavellinopec.it);

- **CAMPOBASSO Claudia**, (C.F. CMPCLD69D47F839Z), nata a Napoli il 7.4.1969, residente in Prata di Principato Ultra (AV), località Cellaro s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Medici, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, via Carlo Poerio, n. 53 (pec: carmine.medici@pecavvocatinola.it);

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella odierna pubblica udienza, celebratasi con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, il relatore Gabriele Pepe; il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Licia Centro; l'avv. Luca Pellecchia, su delega

dell'avv. Gaetano Aufiero, per Giovanni Biancardi, Silvestro Pellegrino e Antonio Picone; l'avv. Anna Coluccini per Gerardo Anna Antonio Coluccini; l'avv. Chiara Imbimbo, per delega dell'avv. Sergio Imbimbo, per Annamaria Melchionne e Ivonne Penza; l'avv. Luca Pellecchia, per delega dell'avv. Donato Pennetta, per Mariarosaria Melillo e Lucio Musto; l'avv. Loredana De Risi, anche per delega dell'avv. Carmine Matarazzo, per Antonio Saccardo e Antonietta Tomasetta; l'avv. Carmine Medici per Claudia Campobasso.

FATTO

Con atto di citazione del 21.5.2025, la Procura regionale evocava in giudizio AMATETTI Pierluigi, BIANCARDI Giovanni, COLUCCINI Gerardo Anna Antonio, DONATIELLO Mario Rosario, IANNACCONE Emilio, IULIANO Antonio Pasquale, MACI Carlo, MARIANO Emerico, MELCHIONNE Annamaria, MELILLO Maria Rosaria, MORICOLA Adele, MUSTO Lucio, ORLANDO Rocco, PAOLUCCI Antonio, PELLEGRINO Silvestro, PENZA Ivonne, PICONE Antonio, SACCARDO Antonio e TOMASETTA Antonietta, all'epoca dei fatti dipendenti a tempo indeterminato del Genio civile di Avellino, articolazione della Regione Campania, e, in via sussidiaria, CAMPOBASSO Claudia, in qualità di dirigente regionale, per sentirli condannare, secondo gli importi e per il titolo di responsabilità ivi indicati, al pagamento, in favore della Regione, del complessivo ammontare di € 58.681,04, di cui € 1.722,24 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 56.958,8 a titolo di danno all'immagine, incrementati di rivalutazione

monetaria ed interessi legali, oltre ulteriori interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

La vicenda traeva origine dalle indagini penali avviate nel 2017 e proseguite con la segnalazione della G.d.F. di Avellino, acquisita dalla Procura contabile il 31.8.2021, in ordine alla avvenuta emissione, da parte dell'Autorità giudiziaria penale, dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato ai ridetti dipendenti del Genio civile per truffa aggravata, connesso ad un diffuso fenomeno di assenteismo fraudolento (proc. pen. n. 1946/18/21 definito dal Giudice monocratico del Tribunale di Avellino con la condanna di IANNACCONE resa in data 30.1.2025 mentre per gli altri convenuti il procedimento risultava definito mediante l'istituto della "*messa alla prova*").

Gli interessati venivano, altresì, sottoposti dalla Regione a procedimento disciplinare che si concludeva nel periodo marzo - aprile 2022:

- con il licenziamento per AMATETTI, BIANCARDI, IANNACCONE, MARIANO, MELCHIONNE, MELILLO, MUSTO, PELLEGRINO, PENZA, PICONE;
- con la sospensione dal servizio per 1 mese (DONATIELLO); 2 mesi (SACCARDO, TOMASETTA); 3 mesi (ORLANDO); 4 mesi (COLUCCINI); 5 mesi (MACI); 6 mesi (IULIANO, MORICOLA, PAOLUCCI);
- nei confronti della dirigente CAMPOBASSO veniva, invece, disposta l'archiviazione in data 8.4.2022.

A seguito dell'attività istruttoria delegata della G.d.F., la Procura contabile contestava ai 19 menzionati dipendenti, con riferimento al periodo 30.4.2018 –

13.6.2018, l'assunzione di fraudolente condotte assenteistiche, realizzate attraverso l'assiduo scambio di badge elettronici, e consistite nell'allontanamento ingiustificato dal proprio posto di lavoro, con falsa attestazione di ore di lavoro non rese ma regolarmente retribuite.

A sostegno degli addebiti, analiticamente descritti in dossier individuali, venivano richiamati gli atti del procedimento penale e dei procedimenti disciplinari, nonché gli accertamenti dei Militari delegati dall'Autorità giudiziaria penale (atti di videosorveglianza occulta, pedinamenti, monitoraggi, audizioni, consultazione banche dati *etc.*) unitamente alla Relazione n. 18987 del 14.12.2021 per come integrata dalla Relazione n. 5305 del 5.4.2022.

Alle descritte condotte assenteistiche, imputate a titolo di dolo, veniva causalmente ricollegato il prodursi di:

A) un danno patrimoniale diretto, corrispondente alla retribuzione (lorda) indebitamente percepita in difetto di prestazione lavorativa parametrato alle assenze orarie accertate per complessivi € 1.722,24;

B) un danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla lesione del prestigio della Amministrazione datoriale pari a 10 volte l'entità del danno patrimoniale diretto, per un totale di € 56.958,8.

L'ammontare del complessivo pregiudizio, pari ad € 58.681,04, veniva ripartito tra gli evocati principali secondo il prospetto indicato in citazione (pp. 18-20), al netto delle restituzioni effettuate.

Alla dirigente CAMPOBASSO, evocata in via sussidiaria, veniva, invece, contestata l'omessa adozione di controlli e azioni di deterrenza idonei a contrastare il sopra descritto fenomeno assenteistico, aggravata dalla circostanza che l'interessata, ancorché edotta sin dal settembre 2018 delle indagini della Procura della Repubblica in ragione del disposto sequestro preventivo di documenti, si era astenuta dal segnalare la vicenda alla Regione Campania e/o al P.M. contabile.

A seguito di rituale notifica dell'invito a dedurre, talune parti evocate facevano pervenire proprie deduzioni difensive che, tuttavia, il P.M. riteneva non idonee a superare o a ridimensionare i prospettati addebiti esercitando, per l'effetto, l'odierna azione di responsabilità.

I convenuti AMATETTI, MACI, IULIANO, PAOLUCCI, SACCARDO, TOMASETTA depositavano in atti prova dell'avvenuto pagamento del *quantum* richiesto a titolo risarcitorio chiedendo, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere.

Costituendosi in giudizio i convenuti BIANCARDI, MELILLO, MUSTO, PELLEGRINO e PICONE presentavano istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. nel modo che segue:

- BIANCARDI sia per il danno patrimoniale diretto sia per il danno all'immagine ricevendo parere favorevole della Procura soltanto per quest'ultimo;
- MELILLO e MUSTO per il 35% dell'importo contestato a titolo di danno all'immagine con riferimento al quale ricevevano parere favorevole della Procura,

manifestando, altresì, la volontà di corrispondere l'intera somma dovuta a titolo di danno patrimoniale diretto;

- PELLEGRINO e PICONE in relazione all'unica posta di danno contestata, il danno all'immagine, per la quale la Procura esprimeva parere favorevole.

Con comparse del 16.10.2025, i convenuti MELCHIONNE e PENZA preliminarmente eccepivano la nullità e/o improcedibilità della citazione per mancato adempimento dell'onere probatorio e per genericità del *petitum*.

Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda rimarcando l'illegittimità del procedimento disciplinare in quanto avviato successivamente al loro collocamento in quiescenza, tenuto conto, altresì, dell'esito del procedimento penale che avrebbe dimostrato l'assenza del dolo e/o della colpa grave. Censuravano, infine, la sussistenza e la quantificazione delle poste risarcitorie ascritte.

Con comparsa del 16.10.2025, successivamente integrata in data 3.3.2026, il convenuto COLUCCINI preliminarmente eccepiva:

- la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza ex art. 86 c.g.c., con conseguente lesione del diritto di difesa;
- la prescrizione dell'azione ex l. n. 1/2016 sul presupposto che i fatti di giudizio risalirebbero all'anno 2018 mentre il primo atto interruttivo risulterebbe costituito dalla notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 27.3.2025, con conseguente decorso del termine quinquennale di legge. Nel merito, chiedeva il rigetto

della pretesa attorea per insufficienza e contraddittorietà degli addebiti indistintamente contestati senza tener conto delle singole condotte di ciascun convenuto.

Con particolare riferimento al danno all'immagine, ne censurava sia l' *an* per mancanza di una previa sentenza di condanna in sede penale sia il *quantum* per violazione del parametro legale di quantificazione di cui all'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/1994. In subordine, domandava l'applicazione obbligatoria del potere riduttivo nella misura del 30%, con rideterminazione del danno all'immagine nell'importo di € 215,17.

Con comparsa del 16.10.2025, la dirigente CAMPOBASSO, si costituiva in giudizio per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto della domanda attorea in ragione della insussistenza dell'ipotizzata responsabilità sussidiaria per *culpa in vigilando*, da un lato, per l'inapplicabilità della norma speciale di cui all'art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001 non essendo stata contestata all'interessata alcuna condotta assenteistica; dall'altro, per l'avvenuto diligente adempimento dei compiti lavorativi in concreto esigibili attraverso l'adozione delle richieste misure organizzative di prevenzione e controllo in un contesto amministrativo caratterizzato da numerose criticità (dimensione delle strutture in relazione all'elevato numero dei dipendenti e dislocazione delle stesse in sedi diverse, il più delle volte ricoperte *ad interim*).

Si opponeva, infine, alla quantificazione complessiva del danno patrimoniale diretto, a carico dei convenuti

principali, in ragione del mancato scomputo delle restituzioni *medio tempore* effettuate da taluni di essi.

Alla pubblica udienza del 6.11.2025, il Collegio ha ritenuto opportuno, in considerazione della sussistenza di una contestazione afferente anche ad una responsabilità sussidiaria, dipendente dall'accertamento della responsabilità principale, rinviare la trattazione del giudizio all'udienza del 24.3.2026, ore di rito, al fine di garantire il simultaneo processo con i riti abbreviati richiesti ed ottenere il quadro definito delle condizioni della responsabilità principale e dell'ipotetica responsabilità sussidiaria che viene contestata.

Con decreto n. 4/2025, del 14.11.2025, veniva accolta la formulata istanza di rito abbreviato sicché le posizioni di BIANCARDI, MELILLO, MUSTO, PELLEGRINO e PICONE venivano definite con sentenza ex art. 130 c.g.c. in relazione alla voce del danno all'immagine per effetto del pagamento delle somme concordate.

Con riferimento, poi, al danno patrimoniale diretto per PELLEGRINO e PICONE risulta venuta meno ogni pretesa risarcitoria a fronte del recupero *ante iudicium* di tale posta di danno nell'importo rispettivamente di € 645,52 ed € 741,90; al contempo, per MELILLO e MUSTO l'originaria pretesa attorea deve considerarsi soddisfatta in ragione dell'intervenuto pagamento estintivo dei dovuti importi rispettivamente pari ad € 244,23 e ad € 293,05.

Per BIANCARDI, invece, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario per il ristoro

della somma di € 767,82 dovuta a titolo di danno patrimoniale diretto.

Con distinte memorie gli intimati MARIANO, IULIANO e PAOLUCCI chiedevano, poi, la restituzione di quanto pagato in eccedenza per aver appreso solo successivamente della disponibilità della Procura alla definizione del giudizio con rito abbreviato.

All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha preliminarmente rinunciato alla prosecuzione del giudizio nei confronti di AMATETTI, IULIANO, MACI, MARIANO, MORICOLA, PAOLUCCI, SACCARDO e TOMASETTA a fronte dell'integrale pagamento del complessivo danno richiesto nel libello introduttivo di lite.

Per quanto concerne la posizione di COLUCCINI, il P.M. si è, invece, opposto:

- alla sollevata eccezione di nullità, rimarcando la completezza dell'atto di citazione in quanto fondato su un dossier della G.d.F. e sugli elementi raccolti nel corso del giudizio penale;
- alla eccezione di prescrizione formulata sulla base della sopravvenuta l. n. 1/2026, ravvisando la conoscibilità dei fatti soltanto nel 2021 con il deposito della relazione della G.d.F.;

in ordine al danno all'immagine, ha ricondotto il *clamor fori* alla generale diffusione del fenomeno assenteistico presso l'Amministrazione regionale;

in relazione all'invocato potere riduttivo nella misura del 30%, ha sottolineato l'inapplicabilità della l. n. 1/2026, trattandosi di fattispecie dolosa.

La difesa di COLUCCINI ha insistito per l'eccezione di prescrizione dell'azione individuandone il *dies a quo* alla data di verifica del fatto dannoso (maggio 2018), censurando per sproporzione la quantificazione del danno all'immagine in quanto lesiva del parametro legale del doppio della somma o del valore illecitamente percepito dal dipendente.

Le difese di MELCHIONNE e PENZA, nel riportarsi al contenuto delle rispettive comparse, hanno chiesto il proscioglimento per le proprie assistite rilevando:

- il collocamento in quiescenza per entrambe prima dell'avvio del procedimento disciplinare;
- l'esiguità del numero di ore contestate;
- la mancanza di una previa sentenza penale di condanna ai fini della perseguibilità del danno all'immagine.

Hanno, in ogni caso, censurato la quantificazione del pregiudizio all'immagine ritenendola sproporzionata in quanto non conforme al criterio del *duplum* fissato dall'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/1994. In subordine, hanno domandato l'applicazione del potere riduttivo nella misura del 30% stabilita dalla l. n. 1/2026.

La difesa di SACCARDO e TOMASETTA, pur aderendo alla rinuncia agli atti avanzata dalla Procura, ha insistito per il rimborso delle spese legali, a fronte dell'intervenuto pagamento del danno patrimoniale e del danno all'immagine ancor prima della notifica dell'atto di citazione.

La difesa della CAMPOBASSO ha ribadito l'inconfigurabilità della responsabilità sussidiaria della

propria assistita chiedendo, in via gradata, l'applicazione del potere riduttivo ai sensi della l. n. 1/2026.

In sede di replica, il P.M. si è opposto alla richiesta di rimborso delle spese in ragione della soccombenza virtuale dei convenuti SACCARDO e TOMASETTA.

Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura erariale ha evocato in giudizio 19 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Genio civile di Avellino per sentirli condannare al ristoro, in favore della Regione Campania, dei prospettati danni conseguenti alla ipotizzata fraudolenta attestazione della presenza in servizio nel periodo compreso tra il 30.4.2018 ed il 13.6.2018.

Unitamente ad essi è stata evocata in giudizio, in via sussidiaria, una dirigente regionale per omessa vigilanza ascritta a titolo di colpa grave.

2. Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti (principali) AMATETTI, DONATIELLO, IANNACCONE, IULIANO, MACI, MARIANO, MORICOLA, ORLANDO e PAOLUCCI in quanto non costituiti ancorché ritualmente evocati in giudizio.

3. Pregiudizialmente, dev'essere confermata la giurisdizione di questa Corte in "*subiecta materia*", stante la configurabilità di un pacifico rapporto di servizio, in termini di rapporto di pubblico impiego, tra tutti gli odierni evocati e la Regione Campania quale Amministrazione datoriale.

4. Innanzitutto, deve darsi atto della rinuncia alla presente azione da parte del P.M. nei confronti di:

- AMATETTI, IULIANO, MACI, MARIANO, MORICOLA, PAOLUCCI, SACCARDO e TOMASETTA in ragione dell'integrale pagamento del pregiudizio ad essi individualmente imputato.

5. Al netto delle posizioni già definite con rito abbreviato (BANCARDI, MELILLO, MUSTO, PELLEGRINO e PICONE in relazione al danno all'immagine), il presente giudizio, che si svolge nelle forme del rito ordinario, dev'essere circoscritto all'esame delle posizioni dei seguenti convenuti con riferimento alle indicate partite di danno:

- BANCARDI limitatamente al danno patrimoniale diretto (al contrario già versato e/o restituito da MELILLO, MUSTO, PELLEGRINO e PICONE);

- COLUCCINI, DONATIELLO, ORLANDO e PENZA unicamente per il danno all'immagine;

- IANNACCONE e MELCHIONNE sia per il danno patrimoniale diretto che per il danno all'immagine;

- CAMPOBASSO, a titolo di responsabilità sussidiaria, con riferimento al complessivo pregiudizio eventualmente oggetto di condanna a carico dei convenuti principali.

6. In via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione sollevata dalle difese di COLUCCINI, MELCHIONNE e PENZA di nullità e/o improcedibilità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del *petitum*, nonché per mancanza di adeguata e specifica documentazione probatoria a sostegno della pretesa attorea.

L'eccezione è infondata deve, pertanto, essere respinta. A ben osservare, infatti la Procura ha sufficientemente illustrato in citazione per ciascun evocato sia l'ipotizzata condotta illecita che il correlato pregiudizio ad essa riconducibile sulla base di una esaustiva Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021, integrata dalla Relazione n. 5305 del 5.4.2022, e dei rispettivi allegati.

7. Preliminarmente al merito, occorre esaminare l'eccezione con cui le difese di BIANCARDI e COLUCCINI hanno ravvisato l'esordio della prescrizione al momento della conclusione delle prospettate condotte assenteistiche, nel mese di maggio 2018, a fronte del primo atto interruttivo, riconducibile alla notifica dell'invito a dedurre del 27.3.2025, con conseguente decorso del termine quinquennale di legge.

In proposito, il Collegio reputa di poter affermare che, avendo le prospettate condotte fraudolente integrato gli estremi del doloso occultamento del danno, il *dies a quo* della prescrizione debba necessariamente radicarsi quanto meno alla data di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. (25.6.2021), disvelando tale atto gli elementi principali della fattispecie dannosa, con possibilità per la Procura contabile di averne piena contezza e di poter agire a tutela degli interessi erariali. Ne consegue, quindi, la tempestività della presente azione di responsabilità successivamente instaurata con atto di citazione del 21.5.2025.

Non vale in senso contrario ad anticipare la decorrenza della prescrizione il richiamo al procedimento

disciplinare, trattandosi di procedimento definito per ciascun evocato nel marzo 2022, vale a dire in epoca successiva alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini in sede penale.

Per i motivi illustrati, la sollevata eccezione non merita accoglimento e deve pertanto essere respinta.

8. Esaurito lo scrutinio delle questioni pregiudiziali e preliminari, il Collegio può procedere all'esame del merito della controversia mediante accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi della ipotizzata responsabilità amministrativa nei fatti descritti in narrativa: condotta antigiuridica ed elemento psicologico, collegamento causale e pregiudizio finanziario pubblico.

Innanzitutto, va evidenziato sul piano generale come dalle indagini della G.d.F. consistite in videoriprese, pedinamenti, intercettazioni, e trasfuse nella Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021, per come integrata dalla Relazione n. 5305 del 5.4.2022, siano emersi innumerevoli episodi di fraudolento assenteismo a carico degli odierni convenuti principali i quali, mediante l'assiduo scambio con altri dipendenti dei badge elettronici, si sono in più occasioni allontanati ingiustificatamente dal posto di lavoro, falsamente attestando ore di lavoro, in realtà mai rese, anche se regolarmente retribuite dalla propria Amministrazione.

L'anzidetto fenomeno assenteistico è stato principalmente accertato attraverso videoriprese a mezzo telecamere nascoste che, nel periodo dal 30.4.2018 al 13.6.2018, hanno consentito analitiche

attività di monitoraggio delle condotte dei dipendenti del Genio Civile.

Nello specifico, le attività di captazione video sono state svolte mediante 8 telecamere opportunamente celate ed installate 4 all'interno e 4 all'esterno della struttura, con registrazione dalle 08:00 del 30.4.2018 alle 24:00 del 13.6.2018. Contestualmente al monitoraggio, in talune occasioni, sono stati eseguiti mirati pedinamenti nei confronti dei lavoratori che si allontanavano dalla sede, rilevandosi significativi riscontri investigativi in merito ad effettivi indebiti allontanamenti dal posto di servizio. I soggetti monitorati sono stati identificati risalendo alla titolarità del badge utilizzato per vidimare l'accesso o l'uscita dalla struttura e ciò ha consentito di maturare un'approfondita conoscenza da parte degli investigatori dei tratti fisici e somatici dei soggetti osservati, nonché delle modalità con cui i medesimi si sono recati abitualmente a lavoro, da ritenersi indispensabili ai fini del riconoscimento.

Le sopra descritte attività di monitoraggio ed investigazione hanno, quindi, permesso di rilevare a carico di ciascun convenuto allontanamenti ingiustificati intenzionalmente perpetrati mediante omessa timbratura del proprio badge sia in uscita sia al successivo ingresso (rientro) oppure mediante timbratura da parte colleghi che consentivano ai dipendenti assenteisti di recarsi all'esterno per svolgere, in orario di lavoro, faccende personali estranee ai propri compiti di servizio.

Passando all'esame delle singole posizioni, sotto il profilo

della condotta antigiuridica e dell'elemento soggettivo, gli odierni intimati, in spregio dei propri doveri di servizio, hanno dolosamente disatteso l'obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le uscite, nella consapevolezza altresì di fruire indebitamente della retribuzione in assenza della corrispondente prestazione lavorativa, come comprovato dagli accertamenti della G.d.F. riassunti nel prospetto sottostante:

- BIANCARDI: assenze ingiustificate per 38 h e 12 min. lavorativi con percezione indebita di un importo di € 767,82 a fronte di una paga oraria di € 20,70; si è fatto vidimare il proprio badge in numerose occasioni da altri dipendenti; infine, in 2 occasioni ha prodotto false autocertificazioni per attestare vidimazioni in ingresso e in uscita e in 1 occasione ha falsamente attestato una vidimazione in uscita (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 14 e 15);
- COLUCCINI: assenze ingiustificate per 3 h e 31 min. lavorativi, con percezione indebita di un importo di € 71,99, già riscosso, a fronte di una paga oraria di € 21,08 (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 86);
- DONATIELLO: assenze ingiustificate per 34 min. lavorativi, con percezione indebita della somma di € 13,05 a fronte di una paga oraria di € 23,67 (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 92);
- IANNACCONE: assenze ingiustificate per 13 h e 56 min. lavorativi con percezione indebita di un importo di € 229,20 a fronte di una paga oraria di € 17,05; in 1 occasione ha prodotto falsa autocertificazione per attestare una vidimazione in ingresso (Relazione G.d.F.

n. 18987 del 14.12.2021 - all. 35);

- MELCHIONNE: assenze ingiustificate per 11 h e 47 min. lavorativi con percezione indebita di un importo di € 187,94 a fronte di una paga oraria di € 16,55 circa; (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 43);

- ORLANDO: assenze ingiustificate per 5 h 26 min. lavorativi con percezione indebita di € 124,91, già recuperati, con paga oraria pari ad € 23,63 circa; in 1 occasione ha falsamente attestato una vidimazione in uscita (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 102);

- PENZA: assenze ingiustificate per 45 h e 23 min. lavorativi con percezione indebita di un importo di € 672,97 a fronte di paga oraria pari ad € 18,01; si è fatta indebitamente vidimare il proprio badge in innumerevoli occasioni da altri dipendenti; in 1 occasione ha, poi, prodotto falsa autocertificazione per attestare la vidimazione in ingresso (Relazione G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 - all. 55 e 56).

Per quanto concerne, in particolare, i convenuti non costituiti (DONATIELLO e ORLANDO), gli stessi, avendo optato per la contumacia, hanno dimostrato di non avere valide ragioni da opporre in contestazione alle pretese formulate dal requirente.

Alla stregua del quadro probatorio in atti, ampiamente documentato e circostanziato, non può quindi minimamente dubitarsi della evidente sussistenza di un contegno illecito perpetrato dagli attuali convenuti (principali) con l'intenzione di trarre in inganno la propria Amministrazione al fine di ricavarne un ingiusto

profitto corrispondente ai periodi di tempo non dedicati alle attività di servizio ma, tuttavia, regolarmente retribuiti.

A confutazione degli addebiti, del resto, non sono state prospettate dalle difese delle parti evocate credibili argomentazioni, fondate sulla allegazione di puntuali elementi in grado di mettere in dubbio l'oggettività dei riscontri effettuati mediante videoriprese e pedinamenti (che hanno dato obiettivo riscontro dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i convenuti si trovavano effettivamente) e neppure la fraudolenta alterazione dei registri delle presenze.

Al contrario, la reiterazione di tali comportamenti illeciti, sebbene accertata nel breve periodo di sorveglianza di 44 giorni, ha consentito a ciascun convenuto di accumulare innumerevoli ore di assenza non giustificata mediante ripetute alterazioni delle timbrature effettuate in più giornate e non certo imputabili a disattenzioni o errori involontari.

Acclarata per tutti i convenuti principali la ricorrenza del rapporto di servizio e della dolosa condotta illecita causativa di pregiudizio erariale, occorre, a questo punto, valutare la configurabilità delle poste di danno contestate unitamente alla loro quantificazione muovendo dalla esegesi dell'art. 55 *quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

Tale disposizione espressamente prevede che nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, il lavoratore,

ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale diretto, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione lavorativa unitamente al danno all'immagine della pubblica Amministrazione.

In ossequio a tale previsione, la Procura attrice ha, in primo luogo, imputato, agli odierni evocati principali il danno corrispondente alle assenze ingiustamente retribuite, calcolato in rapporto al costo orario stabilito per l'attività lavorativa.

Con riferimento a tale voce di danno, esaminato il compendio documentale in atti, ritiene il Collegio di poter aderire alla quantificazione compiuta in citazione sulla base degli elementi raccolti nella Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 (pp. 30 - 41), e non smentiti né dagli atti del procedimento penale (conclusosi con una condanna nei confronti di IANNACCONE e con l'accesso all'istituto della "*messa alla prova*" nei riguardi degli altri convenuti), né dai provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio (COLUCCINI, DONATIELLO e ORLANDO) e di licenziamento (BIANCARDI, IANNACCONE, MELCHIONNE e PENZA) che hanno sostanzialmente confermato la sussistenza degli elementi della condotta illecita e del danno patrimoniale diretto.

Ne consegue la determinazione dell'indicato pregiudizio per ciascun evocato secondo il prospetto sottostante:

- BIANCARDI € 767,82 per assenze pari a 38 h. e 12 min.;

- IANNACCONE € 229,20 per assenze pari a 13 h. e 56 min.;

- MELCHIONNE € 187,94 per assenze pari a 11 h. e 47 min.;

Al contrario, nessuno dei convenuti costituiti ha addotto argomenti idonei ad evidenziare profili di erroneità nel procedimento nel computo del danno diretto che risulta, al contrario, correttamente parametrato all'effettivo controvalore monetario delle prestazioni non rese rispetto alla retribuzione oraria, tenuto conto del numero di assenze rilevato in atti.

Per quanto concerne, poi, la voce del danno all'immagine, la Procura ne ancora la configurabilità alla fattispecie di cui al menzionato art. 55 *quinqüies*, comma 2, d.lgs. 165/2001, vale a dire alla sistematica ed infedele attestazione della presenza in servizio attraverso la quale gli odierni citati hanno indebitamente percepito quota parte della propria retribuzione, in difetto della correlata attività lavorativa, arrecando nocumento al prestigio dell'Amministrazione regionale presso cui hanno prestato servizio e al senso di appartenenza all'Istituzione dei colleghi onesti.

Al riguardo, occorre svolgere alcune considerazioni sulla menzionata normativa attualmente in vigore.

Come noto, con il d.lgs. n. 150/2009 il legislatore, introducendo nel d.lgs. n. 165/2001 gli artt. 55 *quater* (licenziamento disciplinare) e 55 *quinqüies* (false attestazioni o certificazioni), ha tipizzato una peculiare fattispecie di danno all'immagine che presenta profili di specialità rispetto alla generale ipotesi derivante da reato

in quanto la condotta è descritta direttamente dal legislatore nell'ambito dell'art. 55 *quater*, comma 3 bis (Sez. Riunite., ord. n. 6/2018) e non è richiesto alcun accertamento con sentenza definitiva della ricorrenza di particolari ipotesi delittuose lesive dell'immagine.

Più nel dettaglio, l'art. 55 *quinqües*, comma 2, ha disciplinato la fattispecie di false attestazioni della presenza in servizio di cui all'art. 55 *quater* prevedendo che: *“Il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”*.

Successivamente, l'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 116/2016, ha inserito nel corpo dell'art. 55 *quater* i commi da 3 *bis* a 3 *quinqües*; in particolare, il comma 3 *quater*, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 3 *bis*, ha sancito il venir meno della pregiudizialità penale stabilita in via generale per il danno all'immagine, ammettendo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio *“accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze”* la proponibilità dell'azione erariale indipendentemente dall'instaurazione di un processo penale e/o dalla sua definizione con sentenza irrevocabile di condanna, in quanto ritenute superflue a fronte di modalità accertative del fatto connotate da peculiare evidenza probatoria (II Sez. Appello, sent. n. 140/2020; Sez. Giur. Campania, sent. n. 99/2025 e n.

133/2026).

Secondo tale prospettiva, quindi, la rilevazione della presenza in servizio attraverso strumenti di videosorveglianza, lungi dal dover essere necessariamente compiuta dall'Amministrazione datoriale, può essere effettuata anche nel corso delle indagini investigative disposte in altro procedimento (penale) e da altri soggetti (la G.d.F.).

Trattasi, appunto, di quanto avvenuto nel caso di specie nel quale l'accertamento della falsa attestazione della presenza in servizio a carico degli attuali convenuti risulta compiuto dal menzionato corpo militare, su delega dell'Autorità giudiziaria, mediante monitoraggio attraverso 8 videocamere celate ed installate presso la sede del Genio Civile dalle ore 08:00 del 30.4.2018 alle ore 24:00 del 13.6.2018 ed ulteriormente corroborate anche da pedinamenti.

In questo modo sono stati riportati in appositi brogliacci gli orari relativi agli ingressi, agli allontanamenti, alle pause effettuate e alle uscite dei dipendenti, odierni evocati, con rilevazione di numerosi episodi di ingiustificato.

Al riguardo, le registrazioni delle presenze con modalità telematiche, tutte comunque riscontrate non veritiere per effetto dell'attività di videosorveglianza e pedinamento effettuata dalla G.d.F., vanno ricondotte nell'alveo della particolare fattispecie di cui all'art. 55 *quater*, comma 3 *bis*, d.lgs. n. 165/2001 che – come detto – consente di procedere per danno all'immagine senza attendere una sentenza definitiva, risultando tali

modalità del tutto equipollenti sotto il profilo dell'efficacia mendace e della loro evidenza probatoria.

Per le ragioni illustrate, deve essere, quindi, respinta l'eccezione avanzata dalle difese di COLUCCINI, MELCHIONNE e PENZA a sostegno della non perseguibilità del danno all'immagine.

Acclarata, dunque, la sussistenza del prospettato danno all'immagine, è d'obbligo a questo punto procedere alla sua esatta quantificazione.

A tale proposito, la Procura ha ritenuto opportuno calcolarne l'ammontare, in via equitativa, in misura pari al decuplo del contestato danno patrimoniale diretto arrecato da ciascun convenuto, in ragione della ritenuta ampia diffusione del fenomeno assenteistico e della pervicace violazione dei più elementari doveri d'ufficio.

Diversamente, il Collegio reputa sovrabbondante e non proporzionata l'applicazione del criterio del decuplo prospettata dal requirente, non avendo rinvenuto in atti prova di un così diffuso clamore mediatico della vicenda, considerata la definizione del procedimento penale attraverso l'istituto della messa alla prova per tutti i convenuti ad eccezione di IANNACCONE.

Conseguentemente, ritiene di dover procedere alla quantificazione equitativa del danno all'immagine, previa applicazione del differente e più ridotto parametro del quintuplo, moltiplicando l'entità del danno patrimoniale individualmente accertato per 5 volte secondo le modalità sottostanti:

- COLUCCINI: € 71,99 x 5 = € 359,95;
- DONATIELLO: € 13,05 x 5 = € 62,25;

- IANNACCONE: € 229,20 x 5 = € 1.146,00;
- MELCHIONNE: € 187,94 x 5 = € 939,70;
- ORLANDO: € 124,21 x 5 = € 621,05;
- PENZA: € 794,92 x 5 = € 3.974,60.

Al contrario, non può trovare accoglimento l'invocata quantificazione del danno all'immagine, prevista dall'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/1994, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra *utilitas* illecitamente percepita dal dipendente, per due ordini di ragioni: da un lato, perché essa trova applicazione nei casi di danno derivante dalla commissione di un reato contro la P.A., accertato con sentenza irrevocabile, e non già nella odierna speciale ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze indipendentemente da qualsivoglia pregiudizialità penale; dall'altro, perché in ogni caso il menzionato art. 1, comma 1 *sexies* introduce una presunzione *iuris tantum*, superabile sulla base di elementi in concreto idonei a rivelare un più intenso *clamor fori* riconducibile, altresì, ad un maggior disvalore della condotta perpetrata.

Ciononostante, alle voci di danno patrimoniale diretto e all'immagine così quantificate, non risulta applicabile l'invocato potere riduttivo nella misura al 30% del pregiudizio accertato in quanto espressamente escluso dal nuovo art. 1 *octies* l. n. 20/1994 nelle ipotesi, quale quella scrutinata, di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento.

Pertanto, non può trovare accoglimento la deduzione al riguardo formulata dalle difese di COLUCCINI, MELCHIONNE e PENZA.

In relazione, poi, al nesso di causalità, dal materiale probatorio versato in atti, appare evidente come le descritte condotte infedeli siano state causa immediata e diretta dei pregiudizi arrecati alla Regione Campania sotto forma sia di danno patrimoniale da indebita percezione della retribuzione, sia di danno all'immagine. Alla stregua delle ragioni illustrate, il Collegio condanna, pertanto i convenuti principali al versamento degli importi di seguito indicati:

- BIANCARDI: € 767,82 a titolo di danno patrimoniale diretto;
- COLUCCINI: € 359,95 a titolo di danno all'immagine;
- DONATIELLO: € 62,25 a titolo di danno all'immagine;
- IANNACCONE: € 229,20 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 1.146,00 a titolo di danno all'immagine per complessivi € 1.375,20;
- MELCHIONNE: € 187,94 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 939,70 a titolo di danno all'immagine per l'ammontare di € 1.127,64;
- ORLANDO: € 621,05 a titolo di danno all'immagine;
- PENZA: € 3.974,60 a titolo di danno all'immagine;

Passando all'esame della posizione della CAMPOBASSO, evocata a titolo di responsabilità sussidiaria, occorre valutare la configurabilità di profili di responsabilità da mancata vigilanza in relazione alle condotte assenteistiche realizzate dai convenuti principali con riferimento alle voci e agli importi di danno accertati.

In relazione al danno patrimoniale diretto – oggetto di condanna per BIANCARDI, IANNACCONE e MELCHIONNE -, la CAMPOBASSO è chiamata a rispondere della mancata assunzione di iniziative di effettivo contrasto al fenomeno assenteistico per essersi limitata ad adempimenti di carattere formale in spregio dei doveri propri della qualifica ricoperta in seno alla Amministrazione regionale.

La difesa della convenuta ha respinto ogni addebito a titolo di colpa grave deducendo, al contrario, l'avvenuto diligente adempimento dei compiti lavorativi in concreto esigibili attraverso l'adozione delle misure di prevenzione e vigilanza stabilite dalle norme e dalla prassi regionale, in un contesto connotato da rilevanti criticità organizzative. Ha pertanto concluso per il rigetto nel merito della domanda risarcitoria per infondatezza.

Sulla base delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta, ritiene il Collegio di poter affermare l'insussistenza della prospettata responsabilità gravemente colposa, avendo rilevato in atti l'effettiva conformità delle misure organizzative assunte dalla CAMPOBASSO per il monitoraggio della presenza del personale (tra cui l'ordine di servizio n. 4 del 24.1.2022) a quelle raccomandate dal dirigente dell'UOD 02 nelle note n. 618953 del 2.10.2018, n. 445137 del 12.7.2019, n. 333095 del 15.7.2020 e n. 0283559 del 26.5.2021, nonché alla prassi seguita presso tutti gli uffici regionali per arginare il fenomeno assenteistico, come risulta dal PTPCT 2019/2021 (p. 76) e dal PTPCT 2020/2022 (pp. 85 e 86).

Oltre a ciò, si consideri come l'interessata, a fronte della cronica carenza di figure dirigenziali, ricoprisse *ad interim* nel periodo in contestazione numerose posizioni vacanti, anche su differenti Comuni, con la materiale impossibilità di assicurare la presenza quotidiana in tutte le sedi della Direzione e, conseguentemente, di condurre in prima persona controlli capillari sui dipendenti in servizio presso il Genio civile.

Da quanto illustrato si evince, pertanto, come la condotta realizzata dalla CAMPOBASSO abbia effettivamente integrato lo *standard* di diligenza in concreto esigibile, rispetto alle competenze assegnate, tenuto conto delle criticità organizzative dell'apparato amministrativo riconducibili principalmente alla dislocazione degli uffici su più sedi aventi innumerevoli ingressi e all'elevato numero di dipendenti in ciascuna di esse; criticità che risultano espressamente evidenziate dalla nota n. 0018494, del 14.1.2022, con cui la Direzione generale lavori pubblici e Protezione civile ha ritenuto necessario adottare, in epoca successiva ai fatti di causa, appositi strumenti di sorveglianza e di registrazione sia degli accessi che delle presenze per accrescere l'efficacia dell'azione di contrasto al fenomeno assenteistico.

Depongono per l'insussistenza della asserita condotta colposa anche le motivazioni del provvedimento disciplinare di archiviazione che hanno sottolineato come la dirigente si fosse puntualmente uniformata, nel corso del 2018, alla vigente prassi regionale svolgendo regolarmente ogni possibile attività di monitoraggio sul

personale attraverso l'adozione di disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare la legalità dell'azione amministrativa.

L'assenza dell'elemento psicologico appare, altresì, confermata dalla recente tipizzazione della nozione di colpa grave nell'ambito della responsabilità contabile. In tal senso, infatti, l'intervento riformatore di cui alla l. n. 1/2026, di modifica dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, applicabile dal 22.1.2026 a tutti i procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ha stabilito che: *“Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”*.

Dall'esame degli atti di causa, non emerge prova della ipotizzata *culpa in vigilando*, avendo per contro l'interessata assunto ogni iniziativa di prevenzione e vigilanza in concreto esigibile per fronteggiare il descritto fenomeno assenteistico, considerato, altresì, che la condotta dalla stessa perpetrata non risulta

inquadrabile in alcuna delle ipotesi attualmente tipizzate dal legislatore ai fini della configurabilità dell'elemento della colpa grave (violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; travisamento del fatto; affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento).

Conseguentemente, l'odierna evocata dev'essere prosciolta dagli addebiti ascritti in relazione alla voce del danno patrimoniale diretto per insussistenza sia della condotta illecita che dell'elemento soggettivo.

Per quanto concerne, invece, il danno all'immagine - oggetto di condanna nei confronti di COLUCCINI, DONATIELLO, IANNACCONE, MELCHIONNE, ORLANDO e PENZA, e per il quale la CAMPOBASSO è chiamata a rispondere in via sussidiaria, è d'obbligo preliminarmente scrutinare l'eccezione di inammissibilità della pretesa erariale formulata dalla difesa dell'interessata.

Tale eccezione fa discendere la prospettata voce di danno dalla speciale ipotesi di cui al menzionato art. 55-quinquies, comma 2 (falsa attestazione della presenza in servizio), riguardante unicamente i convenuti principali e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica nei confronti dell'interessata in quanto evocata per la diversa condotta di omessa vigilanza.

L'eccezione è fondata e merita, quindi, di essere accolta. Come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, la disposizione in esame ha introdotto una peculiare

tipologia di danno all'immagine e una specifica tipizzazione del danno patrimoniale volta a determinare l'importo della lesione erariale, consistente nella condotta che abbia attestato falsamente la presenza nel luogo di lavoro o, altrimenti, che abbia occultato l'interruzione della prestazione attraverso il mancato o illecito utilizzo dei sistemi di attestazione della presenza in servizio (Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 8/2023; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 125/2023; I Sez. Appello, sent. n. 376/2023).

In altri termini, il danno all'immagine, per i suoi caratteri di tassatività e tipicità, risulta perseguibile, in deroga alla previsione di cui all'art. 51, comma 7, c.g.c., in assenza di una previa sentenza irrevocabile di condanna penale e, quindi, esclusivamente all'esito dell'accertamento in sede erariale della condotta attiva, tassativamente determinata, di falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente.

Conformemente alla formulata eccezione e alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene il Collegio di non poter addebitare alla CAMPOBASSO il danno all'immagine accertato a carico degli autori della falsa attestazione della presenza in servizio, in quanto ciò si tradurrebbe in un'inammissibile estensione analogica della norma speciale di cui all'art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001 ad un comportamento omissivo, non tipizzato, consistente nella mancata vigilanza, come tale inidoneo a cagionare l'ipotizzato pregiudizio.

Oltre a ciò, il Collegio ritiene di dover considerare e valorizzare gli esiti del procedimento disciplinare,

avviato nei riguardi dell'interessata e concluso con l'archiviazione in data 8.4.2022, che ha escluso in radice la sussistenza della ascritta condotta omissiva.

In base a quanto esposto, dev'essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di responsabilità con riferimento al danno all'immagine imputato in via sussidiaria alla dirigente CAMPOBASSO.

9. Per tutti i motivi che precedono, in parziale accoglimento della domanda attrice, il Collegio condanna i convenuti principali al versamento, in favore della Regione Campania, degli importi indicati secondo il prospetto sottostante:

- BIANCARDI Giovanni: € 767,82 a titolo di danno patrimoniale diretto;
- COLUCCINI Gerardo Anna Antonio: € 359,95 a titolo di danno all'immagine;
- DONATIELLO Mario Rosario: € 62,25 a titolo di danno all'immagine;
- IANNACCONE Emilio: € 229,20 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 1.146,00 a titolo di danno all'immagine per complessivi € 1.375,20;
- MELCHIONNE Annamaria: € 187,94 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 939,70 a titolo di danno all'immagine per un totale di € 1.127,64;
- ORLANDO Rocco: € 621,05 a titolo di danno all'immagine;
- PENZA Ivonne: € 3.974,60 a titolo di danno all'immagine.

Tali importi risarcitori devono essere, altresì, maggiorati con la rivalutazione monetaria dalla data di trasmissione

della informativa della G.d.F. (31.8.2021) fino alla presente sentenza e dalla pubblicazione di essa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

Assolve CAMPOBASSO Claudia in relazione al danno patrimoniale diretto.

Dichiara inammissibile l'azione nei suoi riguardi con riferimento al danno all'immagine.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Quanto, invece, alla convenuta CAMPOBASSO la medesima ha diritto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c. al rimborso delle spese di causa che sono poste in capo alla Regione Campania.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

Visto l'art. 110, comma 2, c.g.c. dichiara estinto il giudizio nei confronti di:

- AMATETTI Pierluigi, IULIANO Antonio Pasquale, MACI Carlo, MARIANO Emerico, MORICOLA Adele, PAOLUCCI Antonio, SACCARDO Antonio e TOMASETTA Antonietta per l'intervenuto pagamento dell'intero danno contestato;

- MELILLO Maria Rosaria, MUSTO Lucio, PELLEGRINO Silvestro e PICONE Antonio per l'intervenuto pagamento del danno patrimoniale diretto;

Accoglie parzialmente la domanda della Procura Regionale e, per l'effetto:

Condanna i convenuti principali BIANCARDI Giovanni, COLUCCINI Gerardo Anna Antonio, DONATIELLO Mario Rosario, IANNACCONE Emilio, MELCHIONNE Annamaria, ORLANDO Rocco e PENZA Ivonne secondo il riparto e per le ragioni di cui in parte motiva;

Condanna in solido le parti soccombenti a pagare all'Erario le spese di causa liquidate con separata nota di Segreteria;

Assolve CAMPOBASSO Claudia in relazione al danno patrimoniale diretto e dichiara inammissibile l'azione nei suoi riguardi con riferimento al danno all'immagine.

Liquida in suo favore e a carico della Regione Campania le spese di causa nella misura di € 2.150,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09/06/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Valentina Tomarchi)

(firma digitale)